

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

(Modifica all'articolo 116 della Costituzione).

1. All'articolo 116 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «condizioni particolari di autonomia» è inserita la seguente: « responsabile »;

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Forme e condizioni particolari di autonomia responsabile, concernenti le materie oggetto di autonomia speciale ai sensi del primo comma, possono essere attribuite alle Regioni che presentino idonei indici di virtuosità sulla base di parametri oggettivi di fabbisogni e costi nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 119, su proposta della Regione interessata, con legge approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione stessa.

Il Governo, entro un mese dal ricevimento della proposta della Regione interessata, promuove l'intesa e, quando questa è conclusa, presenta alle Camere un disegno di legge per l'attribuzione delle forme e condizioni particolari di autonomia responsabile ».

29. 5. Rubinato.